

Comune di Casalmorano

(Provincia di Cremona)

Piano di classificazione acustica del territorio comunale

(D.P.C.M. 1/3/91, L. 447/95, D.P.C.M. 14/11/1997, L.R. 13/2001)



NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

REDATTA DA Ing. Massimiliano Ferrari		APPROVATA DA
10 Giugno 2012	agg. Marzo 2013	agg. Luglio 2013

INDICE:

ARTICOLO 1	Campo di applicazione	pag. 2
ARTICOLO 2	Vigilanza e controllo	pag. 2
ARTICOLO 3	Limiti massimo di livello sonoro	pag. 2
ARTICOLO 4	Infrastrutture di trasporto	pag. 4
ARTICOLO 5	Risanamento dell'inquinamento acustico	pag. 5
ARTICOLO 6	Prevenzione dell'inquinamento acustico	pag. 6
ARTICOLO 7	Attività temporanee rumorose: Autorizzazione in deroga	pag. 6
ARTICOLO 8	Specifiche sorgenti sonore	pag. 8
ARTICOLO 9	Aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo	pag. 8
ARTICOLO 10	Disposizioni e documentazione da fornire	pag. 9
ARTICOLO 11	Requisiti acustici passivi degli edifici	pag. 10
ARTICOLO 12	Controlli e sanzioni	pag. 10
ARTICOLO 13	Gestione degli esposti al rumore	pag. 12
ARTICOLO 14	Definizioni tecniche	pag. 13
ARTICOLO 15	Strumentazione	pag. 13
ARTICOLO 16	Aggiornamento della zonizzazione acustica	pag. 13
ARTICOLO 17	Rinvio ad altre normative	pag. 13
ARTICOLO 18	Termini di applicazione	pag. 13
Allegato 1	Dichiarazione sostitutiva atto notorietà (Valutazione previsionale impatto acustico)	pag. 14
Allegato 2	Comunicazione attività rumorosa temporanea Cantieri ed assimilabili	pag. 15
Allegato 3	Comunicazione attività rumorosa temporanea Manifestazioni in luogo pubblico e assimilabili	pag. 18
Allegato 4	Segnalazione di inquinamento acustico	pag. 20

Articolo 1

CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Le presenti norme hanno per oggetto la disciplina d'attuazione del "Piano di Zonizzazione Acustica" del territorio comunale di Casalmorano.

Adottate per tutelare la cittadinanza e l'ambiente dall'inquinamento acustico, si applicano:

1.1 al rumore proveniente da sorgenti fisse e mobili di qualsivoglia natura esterne all'insediamento e/o luogo disturbato (con disciplina specifica per il rumore prodotto dal traffico veicolare nelle sue diverse forme);

1.2 al rumore proveniente da sorgenti interne all'edificio sede del locale disturbato e connesso all'esercizio di attività produttive, commerciali ed assimilabili.

2. Le presenti norme non si applicano:

2.1 all'interno dei luoghi di lavoro, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgente sonora esterna ai locali in cui si svolgono attività lavorative;

2.2 agli schiamazzi e strepitii di animali, di cui prevede l'art. 659, comma 1, del C.P.

3. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti norme, si demanda alla Legge 447/95 e successivi decreti applicativi della stessa.

Articolo 2

VIGILANZA E CONTROLLO

1. Tutte le attività e/o le sorgenti di rumore devono essere tali da consentire il rispetto dei limiti di cui al successivo art.3

2. Il controllo e la vigilanza sul rispetto dei limiti massimi di esposizione sonora previsti per le varie zone del territorio comunale, così come appaiono delimitate dalle tavole allegate alle presenti NTA, è di competenza del Comune (art.6, comma g ed art.14, comma 2, legge n.447/95) e delle Province (art.5, comma 1, lettera c, legge 447/95) le quali utilizzano le strutture delle Agenzie Regionali dell'Ambiente (art.14, comma 1, legge 447/95).

3. Il sindaco emette provvedimenti affinché siano rimosse le cause del superamento dei limiti massimi consentiti, in forma di ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dell'art.9 della L.447/95 quando sia necessario tutelare la salute pubblica e dell'ambiente. Tali provvedimenti possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali misure di contenimento o abbattimento del rumore inclusa la sospensione parziale o totale di determinate attività. Nel caso di servizi pubblici essenziali, tale facoltà è riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei Ministri.

In tutti gli altri casi si provvederà mediante ordinanza ordinaria.

Articolo 3

LIMITI MASSIMI DI LIVELLO SONORO

1. All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare le limitazioni previste dal D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" secondo la classificazione acustica del territorio comunale.

Sono escluse le infrastrutture stradali per le quali è in vigore il DPR 30 marzo 2004 n° 142 "Regolamento recante disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447."

2. Gli impianti a ciclo continuo devono rispettare i limiti previsti dal D.M. 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".

3. I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera sono contenuti nel D.P.C.M. 5/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".

4. All'interno degli edifici, ovvero degli ambienti abitativi, e per le zone non esclusivamente industriali, oltre ai limiti assegnati, deve essere rispettato il valore limite differenziale di immissione di cui all'art.4 del D.P.C.M. 14/11/1997.

5. Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel Decreto Ministro dell'Ambiente del 16/03/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

Di seguito riportiamo la suddivisione delle sei classi acustiche del territorio nazionale, definite nel D.P.C.M. 1.3.1991 e confermate nel D.P.C.M. 14.11.1997.

Tab. B Allegata D.P.C.M. 14 / 11 / 97

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI LIMITE DI EMISSIONE in dB(A)	
		Periodo diurno (06 - 22)	Periodo Notturno (22 - 06)
Classe 1	Aree particolarmente protette	45	35
Classe 2	Aree prevalentemente residenziali	50	40
Classe 3	Aree di tipo misto	55	45
Classe 4	Aree di intensa attività umana	60	50
Classe 5	Aree prevalentemente industriali	65	55
Classe 6	Aree esclusivamente industriali	65	65

Tab. C Allegata D.P.C.M. 14 / 11 / 97

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE in dB(A)	
		Periodo diurno (06 - 22)	Periodo Notturno (22 - 06)
Classe 1	Aree particolarmente protette	50	40
Classe 2	Aree prevalentemente residenziali	55	45
Classe 3	Aree di tipo misto	60	50
Classe 4	Aree di intensa attività umana	65	55
Classe 5	Aree prevalentemente industriali	70	60
Classe 6	Aree esclusivamente industriali	70	70

Tab. D Allegata D.P.C.M. 14 / 11 / 97

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI DI QUALITA' in dB(A)	
		Periodo diurno (06 - 22)	Periodo Notturno (22 - 06)
Classe 1	Aree particolarmente protette	47	37
Classe 2	Aree prevalentemente residenziali	52	42
Classe 3	Aree di tipo misto	57	47
Classe 4	Aree di intensa attività umana	62	52
Classe 5	Aree prevalentemente industriali	67	57
Classe 6	Aree esclusivamente industriali	70	70

6. Partendo da quanto identificato e descritto ai punti precedenti, facendo riferimento ai criteri di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale emanati con D.G.R. n. 5/9776 del 12/07/2002, si è proceduto all'individuazione delle aree di territorio rientranti nelle sei classi previste dalla normativa. Si è cercato per quanto possibile di evitare la presenza di zone contigue con valori limite che differissero più di 5 dB(A); questo ha portato sia a classificare fasce di territorio in classi non rispondenti in modo esatto alla definizione riportata nella legislazione vigente, dal momento che hanno la funzione di cuscinetto o transizione tra zone residenziali e zone industriali o tra residenze e vie di traffico veicolare sia a classificare alcune zone destinate ad attività produttive in classi acustiche con limiti relativamente bassi in modo da indurre un contenimento delle emissioni sonore e delle immissioni verso zone residenziali situate nelle immediate vicinanze, ciò in accordo con un principio fondamentale della classificazione acustica che è quello di provvedere a risanare le zone in cui eventuali livelli sonori possono determinare effetti negativi sulla popolazione residente.

La cartografia, redatta ai sensi della normativa regionale ed allegata alla presenti NTA, è il risultato di tale processo che viene riassunto nelle pagine seguenti. La descrizione che viene riportata nei successivi paragrafi deve permettere di identificare in maniera univoca eventuali situazioni di non chiarezza della cartografia in modo garantire un'interpretazione della zonizzazione univoca.

Tabella A - classificazione del territorio comunale (art. 1)

CLASSE I: AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

Nel territorio comunale del Comune di Casalmorano le aree classificate in classe I sono:

- Scuola elementare
- Scuola materna
- Il cimitero.

CLASSE II: AREE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.

Nel territorio comunale del Comune di Casalmorano le aree classificate in classe II sono:

- Le zone residenziali individuate dal PRG come A-B-C ad esclusione delle zone cuscinetto della SS498 zone individuate attorno al municipio e alla scuola come indicato nella zonizzazione ;

CLASSE III: AREE DI TIPO MISTO

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

Nel territorio comunale del Comune di Casalmorano le aree classificate in classe III sono:

- La zona cuscinetto compresa tra la fascia di rispetto della ex SS 498 che attraversava il centro storico Via Roma e le zone residenziali poste a sud delle Vie Anelli e Preyer ;
- Le aree agricole.

CLASSE IV - AREE DI INTENSA ATTIVITA' UMANA:

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

Nel territorio comunale del Comune di Casalmorano le aree classificate in classe IV sono:

- Le fasce stradali della circonvallazione, le zone perimetrali delle zone artigianali zone V;

CLASSE V

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni, poste a contorno delle zone industriali classificate in zona VI.

Nel territorio comunale di Casalmorano le aree classificate in classe V sono:

- la zona artigianale/industriale esistente e di completamento individuata dal PGT come D1 e D2 in Via Caduti sul Lavoro,
- le zone artigianale/industriale esistente individuata dal PGT come D1 Via Matteotti e lungo la SP 89 per Soresina.
- L'area artigianale/industriale esistente e di completamento individuata dal PGT come D1 e D3 ubicata in prossimità di Via Anelli.

CLASSE VI

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi non connessi all'attività industriale

Per l'inserimento in zona VI si sono tenute presenti specifiche circostanze quali:

- la preesistenza di attività produttive industriali e delle misure mitigatrici messe dalle stesse in opera nel corso del tempo,
- la destinazione d'uso delle aree agricole contigue con finalità agricole produttive.

Le zone interessate sono le seguenti:

- la zona artigianale/industriale esistente e di completamento individuata dal PGT come D1 e D2 in Via Caduti sul Lavoro,
- le zone artigianale/industriale esistente individuata dal PGT come D1 Via Matteotti e Via SP 89 per Soresina.
- L'area artigianale/industriale esistente e di completamento individuata dal PGT come D1 e D3 ubicata in prossimità di Via Anelli.

Articolo 4

INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

1. La tavola n. 1 "Individuazione classi acustiche" è stata redatta considerando la presenza delle fasce di pertinenza specifiche delle infrastrutture viarie come da DPR 30 marzo 2004, n.142 recante:

<Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'art.11 della Legge 26 ottobre 1995, n.447>.

2. Gli interventi di risanamento acustico sono da considerarsi a carico del ricettore nelle seguenti ipotesi:

2.1 in caso di infrastrutture esistenti (in esercizio, in corso di realizzazione o per le quali è stato approvato il progetto definitivo alla data di entrata in vigore del DPR 142/04) gli interventi per il rispetto dei limiti sono a carico del titolare della concessione edilizia, se rilasciata dopo la data di entrata in vigore del decreto medesimo.

2.2 In caso di infrastrutture di nuova realizzazione (compresi gli ampliamenti, affiancamenti e varianti) gli interventi per il rispetto dei propri limiti di cui agli artt. 4, 5, 6 del DPR 142/04, sono a carico del titolare della licenza o concessione edilizia, se rilasciata dopo la data di approvazione del progetto definitivo dell'infrastruttura stradale, per la parte eccedente l'intervento di mitigazione previsto a salvaguardia di eventuali aree territoriali edificabili di cui all'art.1, comma 1, lettera l; necessario ad assicurare il rispetto dei limiti di immissione ad una altezza di 4 metri dal piano di campagna.

Articolo 5

RISANAMENTO DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO

Tutti gli interventi di risanamento acustico fanno riferimento alla Legge Regionale Lombardia n.13/2001 (Titolo II) e alla Legge 447/95.

1. Piani di risanamento delle attività produttive: Le imprese e i titolari di sorgenti fisse ubicate sul territorio comunale che hanno superato i limiti di cui all'art. 3, sono tenuti al rispetto degli stessi limiti entro sei mesi dalla data di approvazione definitiva del PZA.

Nel caso in cui non siano in grado di adeguarsi ai limiti di legge nei sei mesi stabiliti, i soggetti interessati, devono presentare al Comune, entro lo stesso termine, un piano di risanamento, come stabilito dalla Delibera di Giunta Regionale n. VII/6906 "Criteri di redazione del piano di risanamento acustico delle imprese da presentarsi ai sensi dell'art.15, comma 2, Legge 447/95 e dell'art.10, commi 1,2, L.R.13/01.

Il piano di risanamento acustico deve essere redatto o controfirmato da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale, in conformità a quanto previsto dalla L.R. 13/01.

Il Comune procede entro 90 giorni (art.10, comma 3), alla verifica del piano di risanamento, richiedendo, se necessario, rilievi fonometrici di verifica e formulando prescrizioni relative all'ordine di priorità degli interventi di bonifica previsti e ai tempi di esecuzione degli stessi (termine massimo: 30 mesi dalla data di presentazione del piano, 24 mesi per gli impianti a ciclo produttivo continuo).

L'Amministrazione Comunale può concedere eventuali deroghe, non superiori a 12 mesi e solo riferite agli stabilimenti operanti in periodo diurno, in presenza di comprovate difficoltà e complessità tecniche nelle realizzazioni degli interventi di bonifica, documentate da studi tecnici.

Fatte salve le disposizioni delle leggi sanitarie 27/07/1934 n.1265 relativamente alle industrie insalubri, al fine di prevedere episodi di inquinamento acustico e compatibilmente alle NTA del PGT, non sono ammessi nuovi insediamenti industriali e artigianali con più di tre addetti nelle aree classificate I e II, qualora questi presentino sorgenti sonore in ambiente esterno (compressori, impianti di aspirazione e di depurazione delle acque mediante turbine, ecc.) oppure un ciclo tecnologico i cui impianti provocino emissioni sonore che possono superare i limiti previsti all'art. 3 delle presenti NTA.

Per quanto riguarda gli insediamenti industriali e artigianali tutt'ora esistenti all'interno delle classi I, II e III, essi possono avvalersi in via prioritaria delle norme relative alla delocalizzazione degli impianti industriali verso zone più idonee sia dal punto di vista acustico che urbanistico.

2. Piani di risanamento comunali: in base all'art. 7, comma 1 della Legge 447/95, i Comuni provvedono all'adozione di un piano di risanamento acustico, coordinandolo con il Piano Urbano del Traffico e con gli altri piani previsti dalla legislazione vigente in materia ambientale, in caso di:

2.1 superamento dei valori di attenzione

2.2 impossibilità di rispettare il divieto di contatto tra aree con valori di qualità che si discostino di oltre 5 dB nelle zone già autorizzate. I piani di risanamento acustico sono adottati dal Consiglio Comunale al fine di raggiungere valori di qualità.

Il Comune predispose il piano di risanamento secondo le modalità e i criteri delineati dall'art.11 della L.R. 13/2001 e dall'art.4 della Legge 447/95:

- a. individuazione della tipologia e dell'entità dei rumori presenti;
- b. individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento;
- c. indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi di risanamento;
- d. stima dei mezzi necessari e degli oneri finanziari;
- e. eventuali misure di urgenza per la tutela dell'ambiente e del cittadino.

I parametri a cui il Comune deve fare riferimento nelle scelte delle priorità di intervento sono:

- f. entità dei livelli di inquinamento acustico;
- g. quantità di popolazione interessata;
- h. stima dei benefici ottenibili grazie all'intervento di bonifica.

I tempi e le modalità di attuazione sono definiti dal comune in base ai mezzi economici disponibili e ai materiali necessari al completamento degli interventi, con la possibilità di accedere ai contributi regionali erogati ai sensi dell'art.13 della Legge 447/95.

Articolo 6

PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO

Tutte le misure di prevenzione dell'inquinamento acustico fanno riferimento alla Legge Regionale Lombardia n.13/2001 (Titolo I) e alla Legge 447/95. I provvedimenti in questione sono di natura amministrativa, tecnica, costruttiva e gestionale.

1. Obiettivi della prevenzione dell'inquinamento acustico sono principalmente la salvaguardia del benessere delle persone e la conservazione delle aree protette.

2. Tra le competenze comunali rientrano:

- a. Prescrizioni relative ai livelli sonori ammissibili, stabiliti dalla normativa vigente e dal PZA;
- b. Provvedimenti relativi all'abbattimento e alla riduzione del rumore;
- c. Pianificazione urbanistica e interventi di smantellamento di attività rumorose od ricettori sensibili;
- d. Il PUT (Piano Urbano del Traffico) che prevede anche la riduzione dell'inquinamento acustico.

Articolo 7

Attività temporanee rumorose: AUTORIZZAZIONI IN DEROGA

1. Il sindaco può concedere, valutata la presenza di eventuali ricettori, deroghe temporanee ai limiti di zona nei seguenti casi: manifestazioni o altre attività assimilabili qualora comportino l'impiego di macchinari/o impianti rumorosi o che comunque siano causa di superamento del livello sonoro di zona.

2. Le attività rumorose temporanee sono disciplinate dall'art. 8 della L.R. 13/2001.

Si definisce "attività temporanea rumorosa" qualsiasi attività comprendente lavori, manifestazioni o spettacoli, che abbia luogo in aree per loro natura non destinate permanentemente o esclusivamente a tale attività, e che comporti il superamento dei limiti definiti nell'art. 3 all'esterno delle aree in cui si svolge l'attività.

Rientrano nella definizione di attività temporanee rumorose:

- a. cantieri edili e stradali;
- b. concerti e spettacoli all'aperto o all'interno di locali non adibiti a spettacolo;

- c. fiere, luna park, manifestazioni sportive ed esposizioni all'aperto o in locali non adibiti a tale scopo;
- d. sagre e feste o manifestazioni popolari di piazza; attività di piano bar, serate di musica dal vivo, la diffusione musicale, esercitate presso pubblici
- e. pubblicità o altre comunicazioni effettuate all'aperto tramite impianti elettroacustici fissi o installati su altri mezzi;
- f. spettacoli pirotecnici.
- g. attività assimilabili: Per attività assimilabili si indicano in via esemplificativa: movimentazioni di mezzi per carico e scarico; attività agricole temporanee e stagionali svolte con macchinari mobili, trattori etc; lavorazioni specifiche da eseguirsi in zone artigianali/industriali dovute a particolari esigenze produttive eccezionali e limitate nel tempo.
In linea di massima si individua come "limitate nel tempo", un periodo non superiore a 45 giorni nel corso dell'anno.

3. Tutte le attività temporanee rumorose devono essere autorizzate. I soggetti interessati devono presentare, almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività, domanda di autorizzazione al Comune con la seguente documentazione allegata:

- a. dati identificativi del titolare, ovvero del legale rappresentante, ovvero del responsabile dell'attività;
- b. descrizione dell'attività, sua durata e articolazione temporale prevista;
- c. elenco dettagliato delle apparecchiature, degli strumenti, degli attrezzi, degli impianti e dei mezzi di trasporto utilizzati, affiancato da dati riguardanti i livelli sonori prodotti dalle sorgenti sonore;
- d. planimetria con individuazione dell'area interessata e posizionamento delle principali sorgenti sonore;
- e. descrizione degli accorgimenti tecnici utilizzati per limitare il disturbo prodotto dall'attività

4. L'autorizzazione allo svolgimento si intende implicitamente compresa negli atti autorizzativi rilasciati dal Comune per le seguenti attività:

- a. Cantieri temporanei per manutenzione e nuova costruzione di strade e reti tecnologiche;
- b. Manutenzione di strade e reti tecnologiche;
- c. Servizi di pulizia della rete viaria e dei marciapiedi;
- d. Sgombero neve.

Nel caso di sorgenti che siano efficaci in altri comuni, l'Amministrazione invia la documentazione con parere formulato. Il comune confinante si esprime entro 15 gg. dal ricevimento. In assenza di risposta, l'ufficio competente rilascerà il proprio parere, secondo il principio del silenzio – assenso.

5. Le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili, trattori ed attrezzature agricole in genere, che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto, non necessitano di un provvedimento espresso di autorizzazione e non sono quindi tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento di particolari attività. Si precisa che per rientrare nella fattispecie di cui al presente punto occorre che siano compresenti i requisiti della temporaneità, della stagionalità e dell'impiego di macchinari mobili, trattori ed attrezzature agricole in genere.

6. In generale, lo svolgimento di altre attività temporanee potrà essere autorizzato nei seguenti orari:

- a. Attività con macchinari rumorosi: dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 19.00 dal lunedì al venerdì e al sabato mattina;
- b. Manifestazioni e spettacoli in luoghi pubblici: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 24.00.

7. Il Comune, come previsto dall'art. 6, comma 1, lettera h) della Legge Quadro 447/95, può autorizzare lo svolgimento di attività temporanee anche in deroga ai limiti acustici stabiliti dal piano di zonizzazione comunale, formulando prescrizioni relative a:

- a. Valori limite delle emissioni sonore da rispettare nel perimetro dell'area interessata dall'attività e dalle abitazioni più esposte;
- b. Limitazioni dei giorni e degli orari di svolgimento delle attività;
- c. Accorgimenti tecnici da adottare per minimizzare il disturbo prodotto dalle emissioni sonore;
- d. Obblighi e modalità di comunicazione preventiva alla popolazione interessata dalle emissioni sonore.

8. Nel rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività temporanee di cui all'art.6, comma 1, lettera h, della Legge 447/95, il comune si attiene alle modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'art.8 della Legge Regionale Lombardia 10 agosto 2001 – n.13.

Articolo 8

SPECIFICHE SORGENTI SONORE

1. Per l'uso temporaneo di attrezzature rumorose, non è richiesta alcuna autorizzazione; tuttavia sono fissati criteri generali ai quali occorre attenersi:

1.1 Manutenzione del verde privato – Hobbistica, bricolage, fai da te: L'utilizzo delle attrezzature da giardino, quali tosaerba, decespugliatori e similari, e delle attrezzature per hobbistica, bricolage, fai da te, è consentito nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) dalle 08.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 19.00, nei giorni festivi e al sabato dalle 08.30 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00.

1.2 Pubblicità fonica: La pubblicità fonica è consentita esclusivamente in forma itinerante, nei giorni feriali dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00.

Rimane esclusa, ad eccezione di quella elettorale, nelle aree particolarmente protette ed individuate in classe I nel piano di classificazione acustica del Comune di Casalbuttano ed Uniti.

1.3 Allarmi antifurto: I sistemi di allarme acustico antifurto, compresi quelli installati sui veicoli, devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 5 minuti.

1.4 Attività di igiene del suolo, spazzamento e raccolta rifiuti: È fatto obbligo all'azienda o all'Ente responsabile del servizio, di presentare al Comune un piano annuale relativo all'attività da svolgere, indicando le motivazioni che stanno alla base della scelta degli orari previsti per le operazioni sopraindicate.

Nel piano stesso, oltre alla descrizione dei mezzi e delle attrezzature che dovranno essere conformi alle norme CE in materia di emissioni rumorose, e degli orari nei quali operare, dovranno essere altresì indicati gli accorgimenti messi in atto per contenere, nel rispetto della migliore tecnologia disponibile, le emissioni acustiche.

2. I cantieri edili in cui non sia previsto lo svolgimento delle seguenti attività:

a. Demolizioni

b. Scavi di sbancamento

c. Scavi in sezione ristretta

d. Fresatura in parete

e. Utilizzo di battipalo, motoseghe o seghe elettriche.

si intendono sempre autorizzati, purché l'attività si svolga nei giorni feriali dalle ore 07.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 19.00.

3. Le seguenti attività temporanee:

a. Piccole trasformazioni o installazioni di impianti;

b. Lavori occasionali di manutenzione edilizia

si intendono sempre autorizzate, purché la loro durata non superi i dieci giorni e si svolgano esclusivamente nei giorni feriali dalle 07.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 19.00.

Articolo 9

AREE DA DESTINARSI A SPETTACOLO A CARATTERE TEMPORANEO, OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO

1. Le manifestazioni, gli spettacoli, le fiere e le sagre dovranno svolgersi prevalentemente nei seguenti luoghi: a Casalmorano piazza IV Novembre e piazza XI Febbraio, inoltre la zona sportiva in Via Don Ghidetti (Parco Bolzani, Palestra e campo calcio); a Mirabello parcheggio e area centro sportivo "Amica sport".

Non potranno iniziare in assenza dell'autorizzazione del Sindaco; la richiesta di deroga temporanea dovrà essere presentata al Comune nei modi di cui al comma 2 dell'art. 7, e comunque non potranno superare la soglia di Leq 85 dB(A).

2. La soglia di Leq 85 dB(A) sarà da considerarsi in ambienti esterni sul confine degli spazi pubblici e la misurazione del livello sonoro dovrà avere un tempo di osservazione di almeno 10 minuti e comunque significativo a caratterizzare la sorgente nelle condizioni peggiori di esercizio.

3. In presenza di ricettori, la soglia sarà di Leq 70 dB(A), misurata in prossimità degli stessi, con le medesime modalità di cui al comma 2.

Articolo 10

DISPOSIZIONI E DOCUMENTAZIONE DA FORNIRE

Per le nuove attività è necessario predisporre, nei casi sotto specificati, la seguente documentazione:

1. Documentazione di Previsione di Impatto Acustico

E' fatto obbligo di allegare alla domanda di rilascio di PdC / DIA / SCIA, autorizzazione ecc. una Documentazione di Previsione di Impatto Acustico per interventi riguardanti la realizzazione, la modifica o il potenziamento di:

- a. opere soggette a V.I.A. (valutazione di impatto ambientale);
- b. aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- c. strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere), F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285, e successive modificazioni;
- d. infrastrutture ferroviarie;
- e. nuove attività produttive;
- f. nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive;
- g. centri commerciali polifunzionali, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi, impianti sportivi.

Per i nuovi insediamenti è necessario predisporre, nei casi sotto specificati, la seguente documentazione.

2. Valutazione Previsionale del Clima Acustico.

E' fatto obbligo di produrre una Documentazione Previsionale del Clima Acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- a. scuole ed asili nido;
- b. ospedali;
- c. case di cura e di riposo;
- d. parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e. nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui all'elenco del comma 1.

3. La documentazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è resa, sulla base dei criteri stabiliti dalla DGR Regione Lombardia n. 7/8313 del 08/03/2002.

L'assenza di tale documentazione è causa di improcedibilità della domanda di rilascio di PdC / DIA / SCIA, autorizzazione ecc.

4. La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al comma 1 del presente articolo, che si prevede possano produrre valori limite di emissione superiori a quelli stabiliti dalla tabella B allegata al D.P.C.M. 14 novembre 1997, deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio competente del Comune ai fini del rilascio del relativo nulla-osta.

5. Tutte le documentazioni acustiche contenute nelle presenti norme dovranno essere elaborate da tecnici competenti ai sensi dell'art. 2 della Legge 447/95 e sottoposte al parere di competenza dell'ARPA.

6. Le attività esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento con valori limite di emissione superiori a quelli stabiliti dalla tabella B allegata al D.P.C.M. 14/11/1997: dovranno presentare al Comune un progetto di adeguamento entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo. Nel Piano di Risanamento (art.10, comma 2, Legge Regionale Lombardia n.13 del 10 agosto 2001) dovrà essere indicato con adeguata relazione tecnica, a cura di tecnico

competente, il termine entro il quale le imprese, o altre attività rumorose, prevedono di adeguarsi ai limiti previsti. Tale termine non potrà superare i trenta mesi, salvo deroga per motivata necessità. Qualora siano riscontrati valori di attenzione, ai sensi dell'art. 6 del D.P.C.M. 14/11/97, il Sindaco potrà prescrivere che l'adeguamento delle emissioni sonore ai limiti di zona avvenga entro termini più restrittivi di quelli previsti al comma 1.

7. Le attività che non presentano il progetto di adeguamento per le proprie emissioni sonore debbono rispettare i limiti fissati nel presente regolamento entro il termine di sei mesi.

8. Le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto, non necessitano di provvedimenti autorizzativi; pertanto gli operatori del settore non sono tenuti alla presentazione delle istanze di cui al presente Regolamento.

Si precisa che, per rientrare nella fattispecie di cui al presente articolo, occorre che siano compresenti i requisiti della temporaneità, della singolarità e dell'impiego di macchinari, adottando tutti gli accorgimenti necessari utili a minimizzare il disturbo.

9. L'uso di campane o di sorgenti sonore installate presso edifici adibiti ad attività di culto è consentito esclusivamente quando connesso alle funzioni e alle manifestazioni religiose: in tal caso, l'uso delle campane è in deroga a qualsiasi normativa in campo acustico, trattandosi di attività temporanea.

Articolo 11

REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

1. I progetti relativi a nuove costruzioni o interventi sul patrimonio edilizio esistente che ne modifichino le caratteristiche acustiche devono essere corredati di una documentazione che attesti il rispetto dei requisiti acustici passivi stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997, secondo le modalità definite dall'art. 7 della L.R. 13/2001. Il decreto citato determina la classificazione degli ambienti abitativi (art. 2) e i valori limite (art. 3) da soddisfare per proteggere le abitazioni stesse da disturbi esterni (emissioni sonore da traffico e da attività produttive) e interni (rumori generati da abitazioni confinanti).

2. Il rilascio del certificato di agibilità degli edifici adibiti a :

- a. Uffici e assimilabili;
- b. Alberghi o pensioni o assimilabili;
- c. Ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
- d. Edifici adibiti ad uso abitativo;
- e. Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- f. Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
- g. Edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili,

è subordinato al rispetto dei valori limite che determinano i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici e delle sorgenti interne, secondo quanto disposto dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997; gli uffici comunali competenti richiedono una valutazione strumentale "Collaudo acustico" attestante il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici, redatta da tecnico competente in acustica ambientale.

Articolo 12

CONTROLLI E SANZIONI

Le attività di controllo in materia di inquinamento acustico spettano al Comune, che può avvalersi del supporto dell'Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente, ai sensi della L.R. 14 agosto 1999.

1. In base all'art. 14 della Legge 447/95, il Comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:

- a.** delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
- b.** della disciplina stabilita all'art. 8, comma 1, relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;

- c. della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 7;
- d. della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita ai sensi dell'art. 10.

Il personale incaricato dei controlli e il personale delle Agenzie Regionali dell'Ambiente, nell'esercizio delle medesime funzioni di controllo e vigilanza, può accedere agli impianti e alle sedi di attività che costituiscono fonte di rumore, e richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale è munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'ente o dall'Agenzia di appartenenza. Il segreto industriale non può essere opposto per evitare od ostacolare le attività di verifica o di controllo.

2. Ordinanze contingibili e urgenti: In base all'art. 9 della Legge 447/95, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, il Presidente della Provincia, il Presidente della Giunta Regionale, il Prefetto, il Ministro dell'Ambiente, secondo quanto previsto dall'art. 8 della Legge 3 marzo 1987, n.59 e il Presidente del Consiglio dei Ministri, nell'ambito delle rispettive competenze, con provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.

Nel caso di servizi pubblici essenziali, tale facoltà è riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. Sanzioni: Per l'inosservanza delle norme in materia di inquinamento acustico si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della Legge 447/95:

a. In base all'art. 10 della Legge 447/95, fatto salvo quanto previsto dall'art. 650 del Codice Penale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'art. 9 della Legge 447/95, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.039,91 a € 10.329,14.

b. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissione sonora, supera i valori limite di emissione o di immissione fissati dalla zonizzazione comunale è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,46 a € 5164,57.

c. Chiunque eserciti una delle attività rumorose temporanee senza autorizzazione, oppure in eccedenza ai limiti imposti dall'autorizzazione, o al di fuori degli orari consentiti, è punito con sanzione amministrativa della somma da € 103,29 a € 516,46 e con la sospensione immediata dell'esercizio dell'attività. L'interessato è inoltre tenuto a inoltrare nuova domanda di autorizzazione.

d. La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'art. 11 della Legge 447/95 e delle disposizioni dettate in applicazione della legge dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,23 a € 10.329,14.

e. La violazione dell'obbligo di comunicazione dell'ultimazione dei lavori di bonifica acustica di cui all'art. 10, comma 4, della L.R. 13/2001, è punita con una sanzione amministrativa di una somma da € 258,23 a € 516,46.

f. Il 70% delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni è versato all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnato, con decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e per essere devoluto ai Comuni per il finanziamento dei piani di risanamento.

g. In deroga a quanto previsto in precedenza, le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, ivi comprese le autostrade, nel caso di superamento dei valori limite, hanno l'obbligo di predisporre e presentare al Comune piani di contenimento ed abbattimento del rumore, secondo le direttive emanate dal Ministro dell'Ambiente con proprio decreto. Essi devono indicare tempi di adeguamento, modalità e costi e sono obbligati ad impegnare, in via ordinaria, una quota fissa non inferiore al 7% dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture stesse per l'adozione di interventi di contenimento ed abbattimento del rumore. Per quanto riguarda l'ANAS la suddetta quota è determinata nella misura del 2,5% dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione. Nel caso dei servizi pubblici essenziali il controllo del rispetto della loro attuazione è demandato al Ministero dell'Ambiente.

Le sanzioni amministrative saranno applicate dagli ufficiali e dagli agenti di Polizia Locale, ovvero dal dirigente del settore competente, ai sensi della Legge n.689 del 24/11/1981 e della L.R. 90/1983.

Ai sensi della Legge 689/81 è ammessa l'oblazione con il pagamento in misura ridotta, corrispondente al terzo del massimo o al doppio del minimo, se più favorevole, delle sanzioni previste (entro sessanta giorni dalla notifica della contestazione).

Le somme derivanti dalle sanzioni vengono introitate dal Comune, fatto salvo quanto disposto dall'art. 10, comma 4, della Legge 447/95: i proventi sono destinati ad opere di ripristino e risanamento ambientale.

Articolo 13

GESTIONE DEGLI ESPOSTI AL RUMORE

Il procedimento amministrativo da seguire per la verifica dell'inquinamento acustico prodotto da una o più sorgenti di rumore, e lamentato da uno o più soggetti privati, può essere schematizzato come segue:

- 1.** il cittadino o la collettività di persone che lamentano un problema di inquinamento acustico rivolgono le loro rimostranze tramite un esposto indirizzato al proprio Comune di residenza oppure, nel caso in cui il problema interessi più circoscrizioni comunali, all'Amministrazione Provinciale;
- 2.** il Comune (o la Provincia) inoltra una richiesta di intervento all'ARPA territorialmente competente, allegando la seguente documentazione:
 - a.** copia dell'esposto presentato alla Pubblica Amministrazione;
 - b.** nominativi ed indirizzi dei cittadini che presentano l'esposto;
 - c.** copia delle comunicazioni inoltrate ai sensi della normativa vigente ai soggetti coinvolti nel procedimento amministrativo;
 - d.** nominativo del responsabile del procedimento amministrativo;
 - e.** nominativo del personale di vigilanza che coadiuverà i tecnici dell'ARPA tramite l'espletamento delle funzioni inerenti la verbalizzazione, la comminazione delle sanzioni amministrative, l'emissione delle ordinanze nei confronti dei trasgressori, l'eventuale comunicazione alla magistratura e tutto ciò che concerne l'attività di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza;
 - f.** planimetria della zona interessata dal fenomeno di inquinamento acustico, con l'indicazione delle sorgenti di rumore e dei ricettori;
 - g.** estratto della classificazione acustica del territorio comunale (se adottata), in riferimento ai luoghi interessati;
 - h.** estratto del PRG comunale, indicante la destinazione urbanistica delle aree in cui sono localizzati i ricettori e le sorgenti di rumore;
 - i.** informazioni tecniche inerenti le sorgenti di rumore e le loro modalità di funzionamento;
 - l.** informazioni riguardanti il regime autorizzatorio o concessorio delle attività titolari delle sorgenti di rumore;
 - m.** nominativi ed indirizzi dei legali rappresentanti, nonché ragioni sociali, delle attività titolari delle sorgenti di rumore.
- 3.** Se l'intervento in oggetto rientra nelle prestazioni che non vengono rese a titolo gratuito, in ottemperanza a quanto previsto dal proprio tariffario, ARPA inoltra ai latori dell'esposto il preventivo di spesa. L'effettuazione delle prestazioni è subordinata all'accettazione di tale preventivo.
- 4.** Il personale tecnico dell'ARPA, ed eventualmente quello di vigilanza del Comune, effettua i sopralluoghi e le verifiche atte a rilevare l'eventuale presenza di inquinamento acustico superiore ai limiti prescritti dalla vigente normativa.
- 5.** Il personale tecnico dell'ARPA provvede alla stesura di una relazione tecnica inerente la sessione di misura approntata, mentre il personale del Comune ottempera agli adempimenti di sua competenza.
- 6.** Nel caso in cui le sorgenti di rumore producano un livello di inquinamento acustico superiore ai limiti consentiti, il Comune emette un'ordinanza nei confronti dei titolari delle attività interessate, affinché tali soggetti siano chiamati a sanare la situazione esistente entro i tempi previsti mediante la redazione e l'approntamento di un piano di bonifica acustica indicandone i tempi massimi di realizzazione e collaudo.

7. Al termine del periodo concesso ai titolari delle attività interessate, il Comune si incarica di attivare nuovamente l'ARPA, allo scopo di effettuare una nuova serie di fonometrie volte a stabilire l'efficacia del piano di bonifica intrapreso nei confronti delle sorgenti sonore inquinanti. In questo caso, l'onere della prestazione è completamente a carico del titolare dell'attività oggetto del provvedimento.

Articolo 14

DEFINIZIONI TECNICHE

1. Per quanto riguarda le definizioni tecniche si fa riferimento all'allegato A) del D.P.C.M. 01/03/1991, all'allegato A del D.M. 16/03/1998, all'art.2 della Legge 26/10/1995 n.447 e alla deliberazioni di Giunta Regionale Lombardia n. VII / 9776 del 02/07/2002 e VII / 8313 del 08/03/2002.

Articolo 15

STRUMENTAZIONE

1. Per quanto riguarda la strumentazione e modalità di misurazione dell'inquinamento acustico si fa riferimento al D.M. 16 marzo 1998.

Articolo 16

AGGIORNAMENTO DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA

1. L'aggiornamento della zonizzazione acustica persegue l'obiettivo generale di miglioramento del clima acustico complessivo del territorio.
2. Ordinariamente la classificazione acustica del territorio comunale viene complessivamente revisionata e aggiornata ogni cinque anni mediante specifica deliberazione del Consiglio Comunale.
3. L'aggiornamento o la modificazione della classificazione acustica del territorio comunale interviene anche contestualmente:
 - a. all'atto di adozione di Varianti specifiche o generali al PRGC e PGT;
 - b. all'atto dei provvedimenti di approvazione dei PP attuativi del PRGC limitatamente alle porzioni di territorio disciplinate dagli stessi.

Articolo 17

RINVIO AD ALTRE NORMATIVE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento al D.P.C.M. 01/03/1991, alla Legge 26/10/1995 n.447 al D.P.C.M. 18/09/1997, al D.P.C.M. 14/11/1997, al D.P.C.M. 05/12/1997, al D.M. 16/03/1998, al Dpr 18/11/1998, n.459, al DPR n. 142 del 30/03/04, alla Legge Regionale 10 agosto 2001 n.13 e alle Delibere di G.R. Lombardia n. VII / 9776 del 2 luglio 2002 e n. VII / 8313 del 08 marzo 2002.

Articolo 18

TERMINI DI APPLICAZIONE

1. Le presenti NTA entreranno in vigore il giorno successivo alla data della avvenuta pubblicazione all'albo pretorio comunale. Dalla stessa data decorrono tutti i termini in esse previsti.

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

AL SINDACO DEL COMUNE DI CASALMORANO

Il sottoscritto
in qualità di (Titolare/Legale Rappresentante o Altro, specificare)
della ditta
sede legale
sede operativa, se diversa da quella legale

A conoscenza che l'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 prevede sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace e che l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere alla revoca del beneficio eventualmente ottenuto dal richiedente in caso di falsità,

DICHIARA

che nello svolgimento dell'attività di
ubicata in via/piazza

non utilizzando macchinari o impianti rumorosi,

e che non verrà fatto uso di:

- Condizionatori aventi unità poste all'esterno dei locali in cui si svolge l'attività
- Gruppi frigo installati all'esterno dell'edificio o ancorati alla muratura
- Estrattori di aria
- Impianti di diffusione sonora
- Gruppi elettrogeni
- Altre apparecchiature rumorose legate all'attività, in grado di produrre emissioni sonore, all'esterno della propria pertinenza, che superino i valori limite ex 447/95.

Pertanto l'attività non richiede valutazione previsionale di impatto acustico.

Nel caso di richiesta del Comune, s'impegna a fornire misure fonometriche esaustive eseguite durante l'attività.

Data _____

Firma _____

Cantieri edili, stradali ed assimilabili

COMUNICAZIONE DI ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA

AL SINDACO DEL COMUNE DI CASALMORANO

Il sottoscritto
in qualità di (Titolare/Legale Rappresentante o Altro, specificare)
della ditta
sede legale

sede operativa, se diversa da quella legale
A conoscenza che l'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 prevede sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace e che l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere alla revoca del beneficio eventualmente ottenuto dal richiedente in caso di falsità,

DICHIARA

Di conoscere il Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio di Casalmorano e la classificazione acustica del luogo nel quale si svolgerà l'attività temporanea in oggetto: classe con limite di immissione di dB(A) diurni e dB(A) notturni.

Che l'autorizzazione in deroga ai limiti acustici viene chiesta per la seguente attività lavorativa e/o di cantiere:

.....
Da svolgersi presso..... in via e sarà attivo dal giorno al giorno

che le lavorazioni si svolgeranno dalle ore alle ore nei giorni da lunedì a.....;

Che, nel dettaglio, l'attività lavorativa oggetto della richiesta sarà la seguente:

.....
Le attrezzature rumorose usate sono le seguenti (descrizione attrezzature e livello sonoro prodotto) :

.....
Per contenere le immissioni in corrispondenza delle abitazioni sono state adottate le seguenti misure (descrizione delle misure di mitigazione adottate):

Di conseguenza

CHIEDE

che gli sia concessa, dal giorno al giorno
dalle ore alle ore **deroga** ai limiti fissati dalla Legge Quadro n.447/95, dai Decreti attuativi della L.n.447/95 e dalla Zonizzazione acustica del territorio comunale.

Nel caso di richiesta del Comune, s'impegna a fornire misure fonometriche esaustive eseguite durante l'attività.

Data _____ Firma _____

PER IL COMUNE

Vista la domanda presentata da
Titolare/Legale Rappresentante o Altro (specificare)
della ditta
sede legale
sede operativa, se diversa da quella legale

si rilascia deroga

ai limiti acustici di zona, al criterio differenziale e per le componenti tonali ed impulsive.

Non dovranno essere superati i 75 dB(A) espressi come LAeq del periodo soggetto a deroga ed i 80 dB(A) in qualunque periodo di 10' .

I limiti in deroga riguardano il rispetto dei limiti di zona in corrispondenza delle abitazioni acusticamente più vicine al luogo nel quale si svolge l'attività ed all'intera area eventualmente definita dall'Amministrazione. Per quanto riguarda il criterio differenziale, le componenti tonali ed impulsive, la deroga è valida su tutto il territorio comunale.

Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e assimilabili

COMUNICAZIONE DI ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA

AL SINDACO DEL COMUNE DI CASALMORANO

Il sottoscritto
in qualità di (Titolare/Legale Rappresentante o Altro, specificare)
della ditta
sede legale
sede operativa, se diversa da quella legale
A conoscenza che l'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 prevede sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace e che l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere alla revoca del beneficio eventualmente ottenuto dal richiedente in caso di falsità,

DICHIARA

di conoscere il Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio di Casalmorano e la classificazione acustica del luogo nel quale si svolgerà l'attività temporanea in oggetto: classe con limite di immissione di dB(A) diurni e dB(A) notturni.

COMUNICA

che ne ... giorn ... dal al negli orari dalle ore alle ore presso indirizzo.....
si svolgerà la seguente manifestazione a carattere temporaneo
Di conseguenza

CHIEDE

deroga all'applicazione dei limiti di zona, del criterio differenziale, delle componenti tonali e impulsive, dalle orealle ore e dalle ore alle ore

DICHIARA

che il livello sonoro, in termini di LAeq, misurato ad 1 m dall'abitazione dal piano acusticamente più sfavoriti, non supererà i 75 dB(A) come LAeq del periodo soggetto a deroga ed 80 dB(A) in qualunque periodo di 10'. Di conseguenza

CHIEDE

che gli sia concessa, dal giorno al giorno
dalle ore alle ore deroga ai limiti fissati dalla Legge Quadro n.447/95, dai Decreti attuativi della L.n.447/95 e dalla Zonizzazione acustica del territorio comunale, fino ai livelli sopra indicati.

Nel caso di richiesta del Comune, s'impegna a fornire misure fonometriche esaustive eseguite durante l'attività.

Data _____ Firma _____

PER IL COMUNE

Vista la domanda presentata da
Titolare/Legale Rappresentante o Altro (specificare)
della ditta
sede legale
sede operativa, se diversa da quella legale

si rilascia deroga

ai limiti acustici di zona, al criterio differenziale e per le componenti tonali ed impulsive.

Non dovranno essere superati i 75 dB(A) espressi come LAeq del periodo soggetto a deroga ed i 80 dB(A) in qualunque periodo di 10' .

I limiti in deroga riguardano il rispetto dei limiti di zona in corrispondenza delle abitazioni custicamente più vicine al luogo nel quale si svolge l'attività ed all'intera area eventualmente definita dall'Amministrazione. Per quanto riguarda il criterio differenziale, le componenti tonali ed impulsive, la deroga è valida su tutto il territorio comunale.

Segnalazione di inquinamento acustico

AL SINDACO DEL COMUNE DI CASALMORANO

Oggetto: Richiesta di intervento a seguito di disturbo legato all'inquinamento acustico

Il sottoscritto
residente a via/piazza n
recapito telefonico

Chiede

a codesta amministrazione di voler effettuare i necessari rilievi per verificare il rispetto o meno dei limiti di legge in materia di inquinamento acustico del rumore prodotto:

dall'attività
ubicata in via/piazza
consistente in:
.....
.....

Precisa che il disturbo si verifica:

- in periodo diurno (ore 6:00-22:00)
- in periodo notturno (ore 22:00-6:00)

Per informazioni relative al presente reclamo preciso che potete rintracciarmi ai seguenti recapiti:
.....

Data

Il richiedente.....

Il presente modello può essere inviato:

- per posta
- per fax, al n.
- per posta elettronica, all'indirizzo

NOTE (facoltativo): indicare eventuali altre informazioni di dettaglio circa l'impianto o l'attività che causa il disturbo, e periodi dell'anno o del giorno in cui questo si verifica, ecc.:

.....
.....
.....
.....